

Accordo Collettivo Territoriale Veneto

***per i Dipendenti da Aziende del comparto Tessile esercenti lavorazioni conto terzi a façon
operanti in regime di subfornitura*** (CCNL Codice Unilav 7890, Codice Uniemes 448)

Il **28/08/2023** presso la Sede dell'ANPIT Territoriale Veneto, sita in Padova, Viale dell'Industria n. 64 - 35129 (PD), si sono incontrati:

- **ANPIT Veneto**, nella persona del Presidente Regionale *Franco Ravazzolo*;
- **CISAL Terziario Veneto**, nella persona del Segretario dott.ssa e CdL *Alice Fioranzato*;

in rappresentanza delle OO.SS. sottoscritte del CCNL “Façon” del 31 gennaio 2023, di seguito anche detto “CCNL”, per la definizione delle particolari discipline da applicare ai rapporti di lavoro di Apprendistato Professionalizzante.

PREMESSA GENERALE:

- 1) In Veneto, le lavorazioni a façon sono spesso associabili, per contenuto professionale, alle lavorazioni artigiane di livello “qualificato”, od anche “specializzato”.
- 2) Il mercato del lavoro veneto presenta una rarefazione delle professionalità, in specie di qualifiche operaie, che comporta l'esigenza di formare tali professionalità, retribuirle in modo compatibile con il mercato e fidelizzarle, al fine di non lavorare/formare per le aziende concorrenti.
- 3) Le aziende a façon sono presenti in molteplici settori produttivi e, quindi, il relativo CCNL applicato non può che essere “generico”, e ciò rende opportuno stipulare Contratti Integrativi Territoriali che diano risposte e soluzioni compatibili con le situazioni particolari, i settori e le aziende ivi esistenti.
- 4) Giusto quanto precede, le Federazioni Territoriali Venete del Comparto Tessile che hanno sottoscritto a Roma il CCNL “*per i Dipendenti da Aziende del comparto Tessile esercenti lavorazioni conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura*” del 31 gennaio 2023, come in epigrafe individuate, hanno concordato quanto segue, come Premesse Particolari.

PREMESSE PARTICOLARI:

- A) Il Titolo LXIII del CCNL, integrato dall'Accordo Interconfederale sull'Apprendistato, All. 1 al CCNL, disciplina l'Apprendistato Professionalizzante, in particolare: la durata del contratto, il periodo di prova, la proporzione numerica, il trattamento economico e normativo, gli obblighi del Datore di lavoro e i doveri e diritti dell'Apprendista, prevedendo un'estensione della durata nel caso di mansioni Artigiane, ma non un'organica disciplina specifica, derogata al 2° livello per il Principio di Sussidiarietà contenuto nella Premessa al CCNL.



- B) Il comma 2, dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 prevede che [...] *Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.*
- C) Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 40/2011, ha evidenziato che *“il riferimento della norma alle “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani”*.
- D) Tra le Aziende del Territorio del comparto tessile che applicano il CCNL “Façon” sottoscritto tra LAIF, ANPIT e CISAL Terziario il 31 gennaio 2023, vi sono diversi Profili Professionali riconducibili a quelli artigiani.
- E) L'Allegato 1 al CCNL, *“Accordo Interconfederale sull'Apprendistato”*, alla fine del 1° Capoverso del punto b. prevede che la durata del Contratto di Apprendistato *“non può essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”*.
- F) Il Titolo XLVI del CCNL “Façon” prevede l'applicazione dell'Ente Bilaterale En.Bi.M.S., con diritto dei Lavoratori ad utilizzare le relative prestazioni straordinarie e sanitarie integrative al SSN, nei modi e termini previsti dal CCNL stesso e dai relativi Regolamenti pubblicati nel sito: www.enbims.it.
- G) Le Parti in epigrafe hanno espresso l'interesse a promuovere percorsi formativi di inserimento di giovani, inoccupati o disoccupati, o per professionalità di difficile reperimento, al fine di incentivare al massimo l'occupazione territoriale, la crescita professionale e la salvaguardia del settore produttivo tessile, contrastando così, con azioni positive e ognqualvolta possibile, la delocalizzazione delle Imprese.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano e confermano quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente “Accordo Collettivo Territoriale Veneto” si applica a tutte le Aziende esercenti lavorazioni per conto terzi a façon operanti in Veneto che applicano il CCNL “Façon” richiamato in Epigrafe, sottoscritto tra LAIF, ANPIT e CISAL Terziario e CISAL, e ha decorrenza dal 1° settembre 2023 e termine coincidente con la scadenza del CCNL applicato.

Dal 1° gennaio 2025 le Parti s'incontreranno per integrare (*vedasi art. 3 sull'individuazione dei Profili ammessi all'estensione a 5 anni della durata dell'Apprendistato*), rinnovare, modificare od adeguare il presente Accordo in base agli sviluppi formativi, retributivi ed occupazionali realizzati nel periodo di sua validità.

Art. 2 - Apprendistato Professionalizzante per le Figure tessili equiparabili a quelle dell'artigianato

Per le figure professionali delle Aziende a cui si applica il presente “Accordo Collettivo Territoriale Veneto”, equiparate a quelle dell’artigianato, perciò aventi contenuti e competenze ad esso analoghe e sovrapponibili, in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nell’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, la durata massima dell’Apprendistato ed i relativi inquadramenti dovranno essere conformi alla successiva Tabella 1).

Le Parti s’incontreranno entro il 30 settembre per stendere entro il 31 ottobre 2023, un elenco dei Profili professionali e delle esemplificazioni contrattuali, individuati come omogenei alle figure artigiane per le quali è ammessa l’estensione della durata formativa massima ad anni 5, con la previsione dei relativi obblighi formativi e della loro cadenza. Dalla data di decorrenza del presente Accordo e fino al 31 ottobre 2023 o, comunque, fino alla definizione collettiva dei Profili ammessi, troverà applicazione la deroga prevista in Tab. 1), per i profili e livelli ivi indicati.

Tab. 1): Durata Apprendistato Professionalizzante per le Figure del tessile equiparabili all’artigianato, così provvisoriamente individuati fino alla definizione pattizia dei Profili professionali e delle Esemplificazioni cui si applica la deroga “artigiani” di cui al presente

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Profili e Livelli del CCNL “Façon”	Livello di formazione e destinazione	Durata massima dell’apprendistato	Suddivisione dei Periodi ed inquadramento
Profili artigiani riconducibili a quelli Operai del 5° livello (tessitore, tagliatore ecc.)	5°	60	<ul style="list-style-type: none">• Primo Periodo: 12 mesi al 7°• Secondo Periodo: 24 mesi al 6°• Terzo Periodo: 24 mesi al 5°
Profili artigiani riconducibili a quelli Operai del 6° livello (cucitrice, stiratrice ecc.)	6°	48	<ul style="list-style-type: none">• Primo Periodo: 8 mesi all’8°• Secondo Periodo: 28 mesi al 7°• Terzo Periodo: 12 mesi al 6°
Profili artigiani riconducibili a quelli Operai del 7° livello (confezionatrice, addetto al taglio semplice ecc.)	7°	42	<ul style="list-style-type: none">• Primo Periodo: 8 mesi al 90% di 8°• Secondo Periodo: 22 mesi all’8°• Terzo Periodo: 12 mesi al 7°

Art. 3 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica per lavorazioni “non artigiane”

Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il numero di Apprendisti di cui alla successiva Tabella 2) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine presenti.

Tab. 2): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti per lavorazioni non artigiane

Numero Lavoratori in Azienda	Apprendisti che possono essere assunti
Da 0 a 2 Lavoratori qualificati	2 Apprendisti
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati	1 Apprendista ogni 2 Lavoratori qualificati
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati	1 Apprendista ogni 3 Lavoratori qualificati

Art. 4 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica per lavorazioni “artigiane”

Il numero massimo di Apprendisti per lavorazioni “artigiane” da assumere presso l’Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il numero di Apprendisti di cui alla successiva Tabella 3) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine presenti.

Tab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti per lavorazioni artigiane

Tipologia di lavorazione	Numero di apprendisti che possono essere assunti
Lavorazioni non in serie	50% dei Lavoratori
Lavorazioni in serie, purché non del tutto automatizzate	40% dei Lavoratori
Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura	50% dei Lavoratori

Art. 5 - Condizioni aziendali di miglior favore

Sono fatte salve eventuali condizioni collettive aziendali di miglior favore riconosciute al fine di favorire l’inserimento di Apprendistati nell’organico.

Art. 6 - Trattamento complessivo dell’Apprendista

Le Aziende che applicano il presente “Accordo Collettivo Territoriale Veneto” s’impegnano a garantire ai propri Lavoratori Apprendisti le stesse condizioni normative ed economiche di base, anche se parametrata come in Tab. 1) che precede, rispetto ai Lavoratori già qualificati, in proporzione alle attività svolte ed ai livelli d’inquadramento e retributivi previsti nei diversi periodi contrattuali di formazione e lavoro.

Tale impegno deve estendersi anche alle prestazioni dell’Ente Bilaterale, ivi comprese le indennità per i casi d’invalidità o morte; deve estendersi anche ad eventuali Premi o maggiorazioni retributive, così come riconosciuti alla generalità dei lavoratori. Similmente, saranno spettanti eventuali indennità connesse all’onerosità delle mansioni, se coerenti con le prestazioni previste e rese dagli apprendisti.

Le ore d’insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro” saranno comprese nell’orario di lavoro e saranno, quindi, retribuite con la retribuzione normale prevista per il tempo lavorato, escludendo sia le indennità e sia le maggiorazioni.

Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita sempre con la Normale Retribuzione Oraria.

Le ore di formazione teorica o mediante affiancamento saranno evidenziate sul cedolino paga, con apposita voce di “formazione retribuita” o simile, meglio se con l’evidenza del tipo di formazione.



Inoltre, la formazione erogata all'Apprendista dovrà essere periodicamente registrata nel Piano Formativo Individuale, con previsione di sottoscrizione da parte del Datore di Lavoro, del Tutor e dell'Apprendista, come previsto dal CCNL applicato.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Padova, 28 agosto 2023.

Per ANPIT Veneto



Per CISAL Terziario Veneto

